

# Comune di Gesturi

Provincia Medio Campidano



Regolamento per il funzionamento della Commissione  
Comunale per lo sport.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.09.2013

## **ART. 1 - Disciplina**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione Comunale allo Sport, al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione di iniziative, progetti e alla gestione dei servizi comunali del settore sport.

## **ART. 2 – Istituzione commissione**

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport, quale organo consultivo, propositivo e di rappresentanza delle associazioni e gruppi sportivi operanti nel territorio comunale, attraverso il quale favorire il coordinamento e la promozione di attività sportive e ricreative nel Comune di Gesturi.

## **ART. 3 - Finalità e obiettivi**

La Commissione Comunale allo Sport coadiuva l'Amministrazione Comunale nelle scelte attinenti la promozione della pratica sportiva, il coordinamento delle manifestazioni sportive, formula pareri e proposte sulla base della valutazione delle problematiche delle varie realtà sportive.

In particolare i compiti della Commissione sono:

1. promuovere progetti, iniziative inerenti lo sport, dibattiti ed incontri attivando il coordinamento tra le varie Associazioni e Gruppi sportivi;
2. collaborare con l'Amministrazione Comunale per la migliore utilizzazione degli impianti sportivi e per l'individuazione di nuovi investimenti;
3. esprimere pareri consultivi e partecipare alla programmazione di tutte le attività a carattere sportivo e ricreativo che vengono gestite dal Comune o da terzi sul territorio comunale;
4. formulare pareri e proposte su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva;
5. favorire e promuovere attività di educazione sportiva rivolte sia al sistema scolastico che, eventualmente, ai Comuni limitrofi, per una programmazione a livello intercomunale.
6. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art.5 comma 3, art.10 L.R. n.17/99).

## **ART. 4 – Nuove iscrizioni e decadenza**

Ogni qualvolta ci sia una nuova associazione o società sportiva operante sul territorio comunale, sarà compito del Sindaco convocare il rappresentante ed invitarlo a nominare i rappresentanti per la commissione.

Ad ogni associazione o società sportiva è data facoltà di sostituire i propri rappresentanti informandone per iscritto il Sindaco.

## **ART. 5 - Composizione**

La Commissione Comunale allo Sport è così composta:

- dal Sindaco (o suo delegato);
- dall'Assessore competente in materia di sport;
- da n. 2 consiglieri comunali, di cui uno espresso dal gruppo consiliare di minoranza;
- da n. 2 rappresentanti (1 effettivo e 1 supplente) per ciascuna delle Associazioni o società sportive iscritte nell'Albo comunale delle società sportive;

Alle riunioni della Commissione Comunale è prevista la partecipazione di un dipendente comunale in qualità di segretario verbalizzante.

La partecipazione alla Commissione è volontaria e gratuita e non dà diritto a compensi.

## **ART. 6 – Convocazione della commissione**

La Commissione Comunale allo Sport è convocata dal Sindaco almeno 2 volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio di previsione. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria sempre da parte del Sindaco, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Le convocazioni oltre che con invito scritto hanno efficacia anche se inviate per via fax e per *posta elettronica*;

La commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre componenti.

#### **ART. 7 – Decadenza e dimissioni**

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo tre (3) sedute consecutive ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati dallo stesso soggetto competente ad esprimerli, entro 10 giorni, salvaguardando la medesima rappresentanza.

#### **ART. 8 – Modifica al regolamento**

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della commissione comunale per lo sport dovrà avere luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **ART. 9 – Entrata in vigore.**

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Di esso viene disposta la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune e l'inserimento sul sito web del Comune.

